

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2014, n. 30-844

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1271/2014 della Commissione del 28 novembre 2014. Modifica DGR n. 31-221 del 4.8.2014 - Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve, mosti e vini della vendemmia 2014.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga in particolare il Reg. (CE) n. 1234/07, all'Allegato VIII, Parte I, stabilisce condizioni e limiti entro i quali è consentita la pratica degli arricchimenti.

La lettera A di tale Allegato prevede, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, che gli Stati membri possano autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (pratica detta di "arricchimento") delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti da varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'articolo 81.

Ai fini della classificazione delle tre zone viticole, declinate nell'Appendice all'Allegato VII, Parte II, la regione Piemonte è inserita nella zona C e, pertanto, la pratica dell'arricchimento può essere autorizzata nella misura massima di aumento del titolo alcolometrico volumico di 1,5 %.

Il citato Reg. n. 1308/2013, all'Allegato VIII, Parte I, lettera A, punto 3 prevede che, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, gli Stati membri possono chiedere che il limite dell'1,5% per la zona viticola C, sia innalzato dello 0,5%.

Il punto 2 dell'articolo 9 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82 (Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'OCM del vino) ha trasferito alla Regione le competenze in materia di autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vino da tavola, vino D.O.C. o D.O.C.G. (vini, vini DOP a partire dal 1 agosto 2009), delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate.

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di seguito MiPAAF, n. 278 del 9 ottobre 2012 inerente "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli" prevede, tra l'altro, all'articolo 2, che le Regioni e le Province autonome autorizzino l'arricchimento dei prodotti della vendemmia, previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e mantengano la relativa documentazione a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

La Deliberazione di Giunta regionale n. 31-221 del 4.8.2014 ha dato mandato al Settore Colture Agrarie di autorizzare con determinazione dirigenziale, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, nella misura massima del 1,5 % vol., delle uve fresche, mosti e vini della vendemmia 2014, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Piemonte, sulla base dei dati di maturazione prodotti dai soggetti richiedenti e sulla base dei dati agrometeorologici raccolti.

La stessa deliberazione ha inoltre disposto che le richieste di autorizzazione all'arricchimento dovessero pervenire al Settore Colture Agrarie da parte dei Consorzi di Tutela dei vini e, in mancanza di essi, dalle Associazioni dei Produttori, operanti sul territorio regionale,

opportunamente corredate di dati analitici, per i principali parametri, relativi allo stato di maturazione delle uve.

La Regione Piemonte, per quanto sopra esposto ed ai sensi del citato Reg. 1308/2013, Allegato VIII, Parte I, lettera A, punto 3, ha inoltrato la richiesta di innalzamento del limite di arricchimento dei prodotti vitivinicoli della vendemmia 2014 di 0,5%, con nota prot. n. 14292/DB1118 del 25.8.2014, alla Direzione Generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione Europea del MiPAAF, motivandola con il perdurare di condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli.

La Direzione generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione Europea del MiPAAF, alla luce delle richieste della Regione Piemonte e di altre Regioni, ha pertanto avanzato formale richiesta alla Commissione europea di provvedere all'innalzamento di tale limite dei prodotti vitivinicoli della vendemmia 2014 di 0,5%, portandolo quindi al 2%.

Nelle more dell'adozione del provvedimento richiesto è pervenuta dal MiPAAF la circolare prot. n. 1468 del 12 settembre 2014 avente per oggetto l'innalzamento del limite di arricchimento dei prodotti provenienti dalla vendemmia 2014 al 2%.

Conseguentemente il Settore Colture Agrarie, in conformità alla richiamata circolare e tenuto conto che l'innalzamento deve essere effettuato tempestivamente nel periodo di fermentazione dei mosti e dei vini, ha adottato le determinazioni dirigenziali n. 779 del 17 settembre 2014, n. 824 del 30 settembre 2014, n. 832 del 2 ottobre 2014 e n. 867 del 15 ottobre 2014 che hanno autorizzato l'aumento del 2%.

In data 28 novembre 2014 la Commissione Europea, sulla base anche della sopra richiamata richiesta pervenuta dall'Italia oltre che da altri Stati, ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1271/2014 che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve appartenenti ad alcune varietà di vite da vino raccolte nel 2014 in talune regioni viticole o in una loro parte. Più precisamente definisce che l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche raccolte nel 2014, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo in fermentazione e del vino ottenuto dalle uve raccolte nel 2014 della Regione Piemonte non può superare il limite del 2% vol.

Per quanto sopra esposto ed evidenziato, a seguito dell'adozione del citato Regolamento di esecuzione (UE) n. 1271/2014 del 28 novembre 2014, si ritiene opportuno prenderne atto e modificare la citata DGR n. 31-221 del 4.8.2014 innalzando il limite massimo dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, mosti e vini della vendemmia 2014 della Regione Piemonte al 2% .

Si ritiene opportuno demandare al Settore Colture Agrarie la conferma dei provvedimenti amministrativi adottati, sulla base della intervenuta modifica regolamentare di cui si prende atto nella presente deliberazione.

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

Per quanto citato in premessa:

1. di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1271/2014 del 28 novembre 2014, è consentito un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, mosti e vini della vendemmia 2014 della Regione Piemonte fino il limite del 2% vol.;

2. di modificare la DGR n. 31-221 del 4.8.2014 innalzando il limite massimo dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, mosti e vini della vendemmia 2014 della Regione Piemonte al 2%;
3. di demandare al Settore Colture Agrarie la conferma dei provvedimenti amministrativi adottati sulla base della intervenuta modifica regolamentare;
4. di incaricare il Settore Colture Agrarie all'invio del presente provvedimento al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, al suo Ufficio periferico competente per il territorio, e al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)